

3933

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità del piano regolatore comunale di Meride

del 27 aprile 1992

Onorevoli signor Presidente e Consiglieri,

vi presentiamo le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai ricorsi di seconda istanza interposti nella procedura di approvazione del PR di Meride.

In virtù degli art. 37 e 38 della Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 l'approvazione di un PR compete al Consiglio di Stato la cui decisione, sotto il profilo della pubblica utilità, può essere censurata presso il Tribunale della pianificazione del territorio che decide quale ultima istanza.

Giusta gli art. 102 e 104 cpv. 2 della stessa legge il Gran Consiglio rimane autorità di ricorso di seconda istanza fino all'entrata in vigore delle norme di legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale della pianificazione del territorio e i ricorsi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima devono essere istruiti e decisi in base al diritto previgente (LE).

Nei casi in esame il Consiglio di Stato con risoluzione n. 266 del 16 gennaio 1990 ha approvato il PR di Meride.

Contro questa decisione i ricorrenti di prima istanza sotto elencati si appellano al Gran Consiglio.

1. Fossati Alberto rappresentato da:
avv. Nello Bernasconi, Via Dufour 4, Lugano;
2. Fossati Antonio, Ersilia, Mario, Andrea, Mariella, Sandra, Carole e Aldo e Weber Agnese rappresentati da:
avv. Nello Bernasconi, Via Dufour 4, Lugano;
3. Provini Marco, Meride
4. Visago SA rappresentata da:
avv. Cinzia Lehmann, Via Pollini 16, Mendrisio;
5. Provini eredi fu Don Eugenio e Provini eredi fu Antonia rappresentati da:
avv. Angelo Jelmini, via Lambertenghi 1, Lugano;

6. Guyer Ernesto rappresentato da:
lic. jur. Gabriele Ferrari, c/o Studio Galfetti-Fontana, Corso
San Gottardo 57, Chiasso
7. Oldelli eredi fu Giuseppe rappresentati da:
avv. Renzo Galfetti, Corso San Gottardo 57, Chiasso

Ciò premesso, nel merito di questi ricorsi, si osserva quanto segue.

1. Ricorso n. 1: Fossati Alberto, Savosa
f.m.n. 153 e 157
ricorso I istanza n. 15, pag 24
-

Il ricorrente chiede siano annullati l'azzone previsto dal PR di Meride e i vincoli imposti alla sua proprietà fondiaria (f.m.n. 153 e 157) e che quest'ultima sia attribuita alla zona residenziale R2.

Il PR assegna il f.m.n. 157 alla zona residenziale di interesse comunale RCO, gravata da vincolo di espropriazione a favore del Comune.

Il ricorrente contesta la carenza delle condizioni minime esatte dalla legge per l'instaurazione di una simile zona. In particolare denuncia la mancanza di motivazioni della decisione dello scrivente Consiglio e, in relazione a ciò, chiede il rinvio degli atti al CdS affinché renda un giudizio motivato.

A sostegno delle sue ragioni annota:

- a) che a livello federale non esiste una base legale che permetta l'espropriazione generalizzata dei fondi compresi nella zona edificabile di PR e che quindi, tale base legale, non può essere introdotta dai Cantoni o dai Comuni;
- b) che di fatto il Comune ottiene il monopolio dell'edilizia sul suo territorio giurisdizionale in contrasto con gli art. 4, 22 ter e 31 CF;
- c) l'espropriazione proposta non è concretamente praticabile poiché eccede le capacità finanziarie del Comune e del Cantone;
- d) la creazione della zona RCO è arbitraria poiché lesiva del principio della parità di trattamento tra i pochi proprietari che possono disporre a loro piacimento dell'edificabilità della loro proprietà e quelli che invece si vedono sottratta l'iniziativa edilizia;
- e) che anche qualora fosse ammesso il principio dell'espropriazione la stessa non può essere riconosciuta per la RCO in quanto tale istituto può essere utilizzato solo in casi particolari, quando l'attuazione dei PR non fosse resa possibile o eccessivamente difficoltosa;
- f) che per perseguire le finalità di attuazione del PR basta il vincolo di residenza primaria, condizione alla quale il ricorrente attesta di volersi sottomettere, se del caso

abbinandolo anche ad un'operazione di ricomposizione fondiaria;

Il f.m.n. 153 é invece attribuito alla zona agricola e, contemporaneamente, alla zona di protezione del paesaggio. Anche per questo fondo il ricorrente contesta la disciplina pianificatoria promossa con il PR e annota:

- g) che la zona di protezione del paesaggio in questione non ha ragione d'essere poiché la zona non ha pregi particolari, é discosta dal nucleo e, nella misura in cui può essere utilizzata per la costruzione di posteggi pubblici, allora può anche essere destinata all'edilizia privata;
- h) che la zona agricola non ha ragione d'essere in quanto inadatta a qualsiasi politica agraria nella misura in cui il terreno non é idoneo allo scopo;
- i) che la vicinanza del f.m.n. 153 alla zona edificabile e alle opere di urbanizzazione ne giustificano l'attribuzione alla stessa o, qualora l'edificazione non fosse ritenuta nelle previsioni pianificatorie di immediata attuazione, almeno alla zona senza destinazione specifica.

Sulla richiesta di rinvio degli atti per la resa di un giudizio motivato lo scrivente Consiglio si rimette al giudizio dell'autorità di ricorso. A mente sua ritiene comunque che il decreto di approvazione del PR di Meride con le "Considerazioni generali" (pag. 4-7), con le "Considerazioni sul dimensionamento del PR" (pag. 9-10), con le "Considerazioni di merito sul piano del paesaggio e delle zone" (pag. 10-12) e, infine, con la trattazione del ricorso n. 15 (pag. 24-25) abbia, in sostanza, sufficientemente motivato la propria decisione.

Ciò premesso nel merito delle singole contestazioni sopra elencate si osserva quanto segue.

ad a) A livello cantonale lo strumento della zona edificabile di interesse comunale (ZEIC = RCO) si fonda sugli articoli 28 cpv. 2 lett. b e 85-92 LALPT, in vigore dal novembre 1990. La legge cantonale definisce con una normativa dettagliata lo scopo e le condizioni di gestione della zona edificabile d'interesse comunale. Quando é realizzato il caso eccezionale che la legge cantonale prevede, il Comune può dotarsi di questo strumento pianificatorio, codificandolo nelle NAPR.

Già i materiali legislativi relativi alla LALPT informano del fatto che la ZEIC "non é strumento proprio del diritto federale", ma più oltre recitano: "essa risponde ai principi pianificatori federali e permette di conseguire, laddove necessario, una più misurata e razionale utilizzazione del territorio." (Messaggio LALPT 3170, 31 marzo 1987, p. 27). Quindi, benché la ZEIC non sia esplicitamente codificata nella legge federale, essa trova i suoi fondamenti nell'articolo 18 LPT, che autorizza i Cantoni a stabilire "altre zone di utilizzazione" (oltre la classica suddivisione in zone edificabili, agricole e protette della LPT) e nell'articolo 1 cpv. 1 LPT, che codifica il principio dell'organizzazione razionale del territorio,

principio che la ZEIC mira a concretizzare. Anche a livello di giurisprudenza dell'Alta corte federale sono dati i presupposti per interventi del tipo di quelli che prevede la ZEIC. Di fatto l'espropriazione al fine di permettere un miglior uso del territorio e il raggiungimento di obiettivi pianificatori é conforme, a certe condizioni, all'interesse pubblico (DTF 88 I 248ss, 99 Ia 604ss).

La censura di carente base legale federale é pertanto destituita di ogni fondamento.

ad b) l'affermazione secondo cui il Comune di Meride detenga per mezzo della RCO il monopolio dell'edilizia comunale non corrisponde al vero. Innanzitutto occorre rilevare che la RCO non conferisce al Comune alcun ruolo imprenditoriale nell'ambito dell'edilizia abitativa, ma si limita a favorire l'accesso alla proprietà da parte di chi vuole mantenere il domicilio nel Comune o vi si vuole domiciliare. Quest'ultima possibilità é per altro concessa solo agli ex domiciliati per almeno 5 anni e agli originari. Quanto al presunto monopolio, e non dell'edilizia, ma caso mai del territorio edificabile, si rileva che il PR di Meride, nella forma proposta dal Comune, attribuisce l'edificabilità a circa 70'000 mq di territorio dei quali 7000 mq costituiscono la zona RCO. Se ne deduce che la quota di zona edificabile d'interesse comunale é solo del 10% del territorio edificabile totale. Il ricorrente, nelle considerazioni d'ordine quantitativo, prende in conto unicamente il territorio edificabile non edificato che indica in 6000 mq. A questo proposito si osserva che la superficie inedita dei fondi edificabili al momento della pubblicazione del PR era di mq 8800 circa e non di mq 6000 come indicato dal ricorrente. Inoltre, il confronto tra la superficie della zona RCO con la sola superficie dei fondi edificabili non edificati non é rappresentativo della potenzialità insediativa del PR; infatti occorre tenere in considerazione anche la potenzialità insediativa dei fondi edificabili non completamente sfruttati e quella degli edifici del nucleo che possono essere riattati, trasformati o convertiti all'uso residenziale primario (questa tesi é stata recentemente verbalmente sostenuta anche dal Giudice federale Rouiller in occasione di un sopralluogo concernente il PR di Caneggio). Dalla Relazione tecnica a pag. 82 si rileva che la potenzialità insediativa del Piano é di 630 unità, mentre quella attuale é di 415 unità. Il Piano permette pertanto un insediamento di 215 nuove unità, delle quali solo 50 sono computabili alla zona RCO; in questo senso la quota di edilizia "comunale" é del 23%, mentre quella "privata" costituisce il rimanente 77%.

Fatte queste considerazioni tecniche, dal profilo giuridico si osserva quanto segue.

. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 22 ter CF. Per quanto attiene alla pretesa mancanza di base legale si rinvia a quanto esposto precedentemente ad a).

. L'obiezione secondo la quale non é data la certezza o la garanzia di un'immediata messa a disposizione dei terreni espropriati e che, a tal proposito, manca una regolamentazione, é infondata. Intanto già la LALPT codifica nel dettaglio le condizioni di assegnazione dei fondi della ZEIC. Questi sono attribuiti alle persone fisiche che ne fanno richiesta e che adempiono cumulativamente le condizioni che la legge prescrive. Inoltre, conformemente all'art. 92 LALPT, il Comune di Meride si é dotato di un "Regolamento comunale per l'acquisizione e l'assegnazione dei fondi della zona residenziale d'interesse comunale" (RCO) approvato dal Dipartimento dell'interno il 13 gennaio 1992. Tale regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, il prezzo di assegnazione dei fondi, precisa inoltre le condizioni alle quali il Comune può esercitare dei diritti di recupera e di prelazione.

. Per quanto attiene alla presunta carenza di proporzionalità della zona RCO, si rinvia innanzitutto alle considerazioni tecniche sopra esposte. Si rileva inoltre che l'introduzione di una semplice norma di limitazione delle residenze primarie non é sufficiente. Esistono fondi relativamente estesi di proprietà di non residenti che potrebbero, pur fissando un vincolo, venir tesaurizzate. Occorre quindi uno strumento che permetta, fermo restando la necessità di mantenere il vincolo di protezione del paesaggio, di rendere realmente accessibile la proprietà fondiaria ai residenti locali.

. Il ricorrente solleva pure la censura di violazione della libertà di commercio e d'industria (art. 31 ter CF). Occorre dire anzitutto che tale diritto costituzionale coincide con la facoltà di scegliere ed esercitare liberamente un'attività lucrativa privata. Nella fattispecie il ricorrente reputa di essere limitato in modo ingiustificato nel suo diritto di proprietario-costruttore, perché il Comune si "farebbe imprenditore". Occorre dire che fra le attività protette dall'art. 31 ter CF non può certo essere annoverata l'edificazione da parte del proprietario di un edificio per scopi abitativi. Quindi il ricorrente non sarebbe neppure legittimato a prevalersi della lesione di questo disposto. Inoltre il Comune, con la RCO, non interviene assolutamente nel mercato dell'imprenditoria immobiliare, poiché sarà sempre il privato, assegnatario di un fondo, che dovrà impegnarsi a costruire la propria abitazione primaria (art. 4 lett. c) Regolamento comunale). Infine, nella misura in cui l'ente pubblico interviene in via pianificatoria, non lo fa, come asserisce il ricorrente, per trarre benefici come ente promotore. Il Comune da questa operazione non può trarre utile alcuno, ma deve farsi parte diligente per garantire proprio a Meride, dove il giusto vincolo paesaggistico di tutela del nucleo riduce di molto le possibilità edificatorie, un accesso alla proprietà dei residenti locali (in particolare quelli colpiti dal vincolo paesaggistico e quelli che non possiedono fondi).

La censura di violazione dell'art. 31 ter CF é quindi pretestuosa.

.Da ultimo, per quanto attiene alla presunta violazione dell'art. 4 CF, si osserva che la creazione della zona RCO non provoca disparità di trattamento. Anzitutto non è sostenibile far paragoni tra i proprietari dei fondi prima della creazione della zona RCO e gli assegnatari dei nuovi fondi una volta creata la zona. I primi percepiscono comunque, in caso di espropriazione, un indennizzo completo. Fra i secondi (gli assegnatari) non vi sarà distinzione alcuna, in quanto tutti devono adempiere allo stesso modo alle condizioni poste dal regolamento comunale e dalla LALPT. In conclusione la zona RCO non crea disparità di trattamento, ma al contrario, introduce nel PR quei correttivi che permettono un più equilibrato e differenziato accesso alla proprietà.

ad c) la tesi del ricorrente è tutta da dimostrare. Infatti dal profilo dei costi le zone edificabili di interesse comunale non incidono sensibilmente sulle finanze comunali, poiché i costi di acquisto o di espropriazione e quelli di urbanizzazione vengono conteggiati, al netto dei sussidi cantonali, nel prezzo di vendita dei fondi o, se del caso, per la costituzione dei diritti di superficie. Si tratta quindi di una sorta di partita di giro dove il Comune deve solo anticipare il capitale e nel cui conto può anche caricare i costi dell'investimento e gli interessi passivi. Subordinatamente il Comune, con la zona edificabile di interesse comunale, riesce a ottimizzare l'uso delle opere di urbanizzazione in quanto nelle stesse è esclusa la tesaurizzazione del terreno come invece può capitare, e capita sovente, con la zona edificabile "privata". Quindi, senza profondersi in calcoli inutili, lo scrivente Consiglio ritiene che la zona edificabile di interesse comunale sia una forma di utilizzazione del suolo interessante non solo dal profilo sociale, ma anche da quello della politica finanziaria comunale, poiché crea meno costi di quelli che il Comune dovrebbe sopportare per soddisfare le necessità di infrastrutture di urbanizzazione per un numero equivalente di cittadini disposti a realizzare immediatamente o a breve termine la loro abitazione primaria;

ad d) giova qui ricordare che nell'ambito della pianificazione del territorio il principio della parità di trattamento risulta violato solo quando l'autorità adotti scelte arbitrarie. Infatti è nella stessa natura dell'atto pianificatorio quella di creare disparità di trattamento. Affinché una disposizione pianificatoria sia invece arbitraria occorre che la stessa non sia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione della situazione di fatto che si intende disciplinare. Questo non è certamente il caso della zona edificabile di interesse comunale, le cui finalità sono di indiscusso interesse pubblico e la cui applicazione, nel caso di Meride, appare giustificata dalle esigenze di limitare l'estensione della zona edificabile per ragioni di tutela del paesaggio, da motivi

di politica finanziaria e dall'opportunità di promuovere lo sviluppo del paese favorendo l'accesso alla proprietà a chi è intenzionato a mantenere o a eleggere il proprio domicilio nel Comune.

Si osserva pure che i f.m.n. 154, 155, 156, 157 e 158 attribuiti alla zona RCO, ad eccezione di una parte sostanziale del f.m.n. 158, sono di fatto inedificabili a causa della forma stretta e allungata, tipica della struttura fondiaria a scopo agricolo attuata nel passato;

ad e) a questo proposito si rinvia alle motivazioni della decisione di prima istanza di cui alla pag. 24 del decreto impugnato, e a quanto di relativo è esposto ai punti precedenti;

ad f) il vincolo di residenza primaria, affinché sia sostitutivo della zona edificabile di interesse comunale, deve esser integrato dall'obbligo di fare, ossia di costruire. Infatti il solo vincolo di residenza primaria non impedisce al proprietario fondiario di tesaurizzare il proprio fondo sottraendolo di fatto al mercato del terreno edilizio; per contro esso crea al Comune l'obbligo, e quindi l'onere, dell'urbanizzazione.

ad g) il villaggio di Meride è sempre stato considerato un insediamento di alto valore paesaggistico e monumentale. La qualità urbanistica della sua struttura compatta e articolata lungo un asse stradale orizzontale è esaltata dalla posizione elevata, che domina la campagna circostante, la quale costituisce un paesaggio di particolare bellezza sostanzialmente ancora integro. A questo proposito si rileva che il nucleo di Meride fu dichiarato protetto già nel 1973 dal DFU, unitamente alla campagna che lo attornia, quale insediamento di importanza cantonale di 1° grado. Questa qualifica è stata di recente confermata dal PD cantonale che lo ha designato "Insediamento di importanza nazionale". Nell'ambito dell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), allestito dall'Ufficio federale della cultura e attualmente in consultazione presso il Cantone, Meride è confermato nucleo di importanza nazionale. La relativa scheda descrittiva sottolinea l'importanza del contesto paesaggistico costituito da un'ampia radura a forma di conca che di fatto si identifica con la zona di protezione del paesaggio contestata dal ricorrente. Lo scrivente Consiglio ritiene che la zona in questione sia giustificata; in particolare il divieto di erigere ogni genere di costruzione - ad eccezione di piccoli edifici a scopo agricolo di volume inferiore a 50 mc. - permette di valorizzare il significato paesaggistico della campagna, la quale deve essere considerata come complemento fondamentale del vecchio nucleo nato e cresciuto esclusivamente quale insediamento agricolo.

ad h) il f.m.n. 153, così come quasi tutta la campagna che contorna Meride, è considerato dal PD quale superficie di avvicendamento colturale (SAC). Secondo la carta delle idoneità agricole allestita dalla Sezione agricoltura lo stesso è riconosciuto quale terreno molto idoneo alla viticoltura, con pendenza inferiore al 30% e ottima meccanizzabilità.

Per questi motivi l'attribuzione alla zona agricola è giudicata corretta;

ad i) il fatto che il f.m.n. 153 sia adiacente alla zona edificabile e quindi vicino alle opere di urbanizzazione esistenti o previste non può giustificare la sua annessione alla zona edificabile, caso contrario, seguendo questo criterio, tutto il territorio agricolo diverrebbe gradatamente zona edificabile, il che non è evidentemente possibile perché in contrasto con i principi e i criteri fondamentali della pianificazione del territorio.

Nemmeno si giustifica l'attribuzione dello stesso al territorio senza destinazione specifica in quanto tale attribuzione presuppone la carenza di ogni qualsiasi idoneità di utilizzazione o di protezione. Questo non è la situazione del fondo in oggetto che è ritenuto pedologicamente idoneo all'agricoltura e importante ai fini della protezione del paesaggio.

Per tutti questi motivi si propone di respingere il ricorso.

2. Ricorso n. 2: Fossati Antonio e Wyss Elisabetta; f.m.n. 130, Fossati Ersilia e Fischli Mariangela; f.m.n. 1131, Fossati Mario, Andrea, Mariella, Sandra e Carole; f.m.n. 1132, Weber Agnese; f.m.n. 1133 e Fossati Aldo, f.m.n. 1134 ricorso I istanza n. 16, pag. 25

I ricorrenti contestano la destinazione d'uso ed i vincoli di protezione stabiliti dal PR per i loro fondi e specificatamente la loro contemporanea attribuzione alla zona agricola e alla zona di protezione del paesaggio.

Essi chiedono l'annullamento dell'azzoneamento proposto nella misura in cui esclude i loro fondi dalla zona edificabile e l'attribuzione integrale degli stessi alla zona residenziale R2.

A sostegno delle loro richieste, e con riferimento alla decisione del loro ricorso di prima istanza, rilevano quanto segue:

- a) la decisione di prima istanza deve essere annullata nella

- misura in cui l'inclusione dei loro fondi in zona di protezione del paesaggio non é stata motivata dal CdS e le motivazioni ricorsuali non sono state affrontate;
- b) la decisione di prima istanza deve pure essere annullata nella misura in cui l'attribuzione dei loro fondi alla zona agricola non é stata motivata; inoltre gli stessi sono di fatto meno idonei all'agricoltura dei fondi sottostanti che il PR attribuisce alla zona edificabile;
 - c) la motivazione del CdS secondo cui l'estensione della zona edificabile ai fondi dei ricorrenti non può essere ammessa poiché non necessaria secondo le indicazioni di contenibilità teorica del PR é arbitraria. Infatti lo stesso esecutivo cantonale nel decreto impugnato annota che le zone edificabili sono molto contenute e il territorio destinato all'edificazione molto ridotto;
 - d) con l'azonamento previsto dal PR il Comune di fatto ottiene il monopolio dell'edilizia sul territorio giurisdizionale, e ciò in contrasto con gli art. 4, 22 ter e 31 CF; inoltre l'espropriazione proposta eccede le capacità finanziarie del Comune.

Preliminarmente si rileva che che circa i 3/4 del fondo mappale n. 1134, per una superficie corrispondente a circa mq 1950 é incluso nella zona residenziale R2. Il ricorso limitatamente a questa porzione di fondo é pertanto infondato. Nel merito delle contestazioni e delle motivazioni ricorsuali si osserva quanto segue:

ad a) l'attribuzione dei fondi dei ricorrenti alla zona di protezione del paesaggio é stata argomentata dal CdS con alcune considerazioni d'ordine generale e in particolare con l'assunzione delle motivazioni addotte dal preavviso municipale riprodotte integralmente a pagina 26 della decisione. Si rileva pure che la contestata zona di protezione del paesaggio costituisce la continuazione della protezione paesaggistica del comprensorio che contorna il nucleo voluta nel 1973 dal Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio (DFU) così come esposto al punto 4. (pag. 8) che qui si richiama integralmente.

A complemento di ciò - che si ritiene più che sufficiente per motivare l'istituzione di una zona di protezione del paesaggio - lo scrivente Consiglio rileva che il villaggio di Meride é qualificato "insediamento d'interesse nazionale" nell'ambito dell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Questo inventario, allestito dall'Ufficio federale della cultura, é attualmente in consultazione presso il Cantone. La relativa scheda descrittiva sottolinea l'importanza del contesto paesaggistico costituito da un'ampia radura a forma di conca che di fatto si identifica con la zona di protezione del paesaggio contestata dai ricorrenti.

Per tutti questi motivi lo scrivente Consiglio ritiene che la zona in questione sia giustificata; in particolare il divieto di erigere ogni genere di costruzione permette di valorizzare il significato paesaggistico della campagna, la

quale deve essere considerata come complemento fondamentale del vecchio nucleo nato e cresciuto esclusivamente quale insediamento agricolo.

A mente del CdS la contestazione della zona di protezione del paesaggio da parte dei ricorrenti più che su ragioni oggettive, si fonda verosimilmente sulla paura che la stessa possa costituire in futuro una pregiudiziale all'inclusione dei loro fondi nella zona edificabile, qualora la situazione del Comune giustificasse un ampliamento della stessa. Senza voler precludere un possibile futuro ampliamento della zona edificabile appare importante al presente mantenere tutte le indicazioni progettuali e gli indirizzi territoriali focalizzati dal PR. Ciò permetterà, al momento in cui si dovranno operare delle nuove scelte, di poter equamente soppesare tutti gli interessi in gioco.

ad b) l'attribuzione dei fondi dei ricorrenti alla zona agricola è stata argomentata dal CdS con alcune considerazioni d'ordine generale e in particolare con l'assunzione delle motivazioni addotte dal preavviso municipale riprodotte integralmente a pagina 26 della decisione. Si rileva pure che il comparto costituito dai fondi dei ricorrenti è incluso dal PD nel territorio agricolo con la definizione "Altri terreni idonei all'utilizzazione agricola" per il quale fa stato la scheda di coordinamento n. 3.2 di dato acquisito. Secondo la scheda questi terreni rappresentano la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni. Ai fini del coordinamento tra PD e i PR i Comuni devono adeguare i loro PR riprendendo e precisando nella zona agricola di PR gli "altri terreni idonei all'utilizzazione agricola rappresentati graficamente nel PD. Essi devono inoltre includere nella zona agricola anche i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Di fatto il PR di Meride assolve al requisito posto dalla scheda 3.2 del PD in quanto la destinazione agricola dei terreni attorno al nucleo non deve dipendere esclusivamente dall'idoneità agricola del suolo, ma basta che sia giustificata dall'interesse generale al mantenimento del paesaggio. L'attribuzione dei fondi in oggetto alla zona senza destinazione specifica come domandato dai ricorrenti, dal profilo della tecnica della pianificazione del territorio, non è ammissibile. Infatti a questa zona, per definizione, possono essere attribuiti solo quei comparti territoriali d'importanza marginale per i quali il piano non prevede obiettivi pianificatori particolari di utilizzazione o di protezione. Questo non è però certamente il caso per la località Siguree in considerazione degli importanti obiettivi paesaggistici in gioco.

Da ultimo si rileva che la presunta miglior qualità pedologica dei fondi sottostanti a quelli in oggetto che il PR attribuisce invece a zona edificabile non costituisce un'incoerenza. Infatti l'inclusione di quei fondi in zona edificabile non dipende dal loro grado di idoneità agricola, ma dalla posizione lungo la direttrice storica di sviluppo

del villaggio di Meride che il PR ha voluto assumere quale criterio progettuale per la localizzazione dei nuovi insediamenti.

ad c) il fatto che la zona edificabile sancita dal PR sia quantitativamente contenuta non significa che la stessa possa o debba essere ampliata a discrezione dei proprietari terrieri ricorrenti. La delimitazione misurata della zona edificabile, oltre ad essere un preciso e legittimo obiettivo pianificatorio comunale, deve essere messa in relazione alla definizione di una zona edificabile di interesse comunale. Quest'ultima infatti, a parità di superficie, offre una maggiore potenzialità insediativa di una comune zona edificabile "privata" e, proporzionalmente, minori costi di urbanizzazione. Inoltre, malgrado la zona edificabile sia contenuta, il PR nel suo complesso offre pur sempre la possibilità di insediare 215 nuove unità che, confrontate con le 415 esistenti, rappresentano un potenziale di sviluppo di oltre il 50%.

I ricorrenti accennano anche al presunto accaparramento esclusivo del terreno edificabile da parte del Comune. A questo proposito si richiama integralmente quanto esposto al punto ad b) del ricorso precedente.

Da ultimo si rileva che la citazione del decreto dello scrivente Consiglio di cui al punto 2.3.a) - pag 6 - del ricorso non è corretta e, caso mai, deve essere collocata nel suo contesto di riferimento che suona ben diversamente da come interpretato dai ricorrenti.

ad d) l'affermazione secondo cui il Comune di Meride detenga per mezzo della RCO il monopolio dell'edilizia comunale non corrisponde al vero. Innanzitutto occorre rilevare che la RCO non conferisce al Comune alcun ruolo imprenditoriale nell'ambito dell'edilizia abitativa, ma si limita a favorire l'accessibilità alla proprietà da parte di chi vuole domiciliarsi nel Comune.

Quanto al presunto monopolio, e non dell'edilizia, ma caso mai del territorio edificabile, si rileva che il PR di Meride, nella forma proposta dal Comune, attribuisce l'edificabilità a circa 70'000 mq di territorio dei quali 7000 mq costituiscono la zona RCO. Se ne deduce che la quota di zona edificabile d'interesse comunale è solo del 10% del territorio edificabile totale. Il ricorrente, per le sue considerazioni d'ordine quantitativo, prende in conto unicamente il territorio edificabile non edificato che indica in 6000 mq. A questo proposito si osserva che la superficie inedita dei fondi edificabili al momento della pubblicazione del PR era di mq 8800 circa e non di mq 6000 come indicato dal ricorrente. Inoltre, il confronto tra la superficie della zona RCO con la sola superficie dei fondi edificabili non edificati non è rappresentativo della potenzialità insediativa del PR; infatti occorre tenere in considerazione anche la potenzialità insediativa dei fondi

edificabili non completamente sfruttati e quella degli edifici del nucleo che possono essere riattati, trasformati o convertiti all'uso residenziale primario (questa tesi è stata recentemente verbalmente sostenuta anche dal Giudice federale Rouiller in occasione di un sopralluogo concernente il PR di Caneggio). Dalla Relazione tecnica a pag. 82 si rileva che la potenzialità insediativa del Piano è di 630 unità, mentre quella attuale è di 415 unità. Il Piano permette pertanto un insediamento di 215 nuove unità, delle quali solo 50 sono computabili alla zona RCO; in questo senso la quota di edilizia "comunale" è del 23%, mentre quella "privata" costituisce il rimanente 77%.

Per quanto attiene alle presunte lesioni degli articoli 4, 22 ter e 31 CF si rimanda a quanto esposto in proposito al punto ad b) del ricorso n. 1 (pag. 4-6)

3. Ricorso n. 3: Provini Marco, Meride
f.m.n. 154
ricorso I istanza n. 7a, pag. 20
-

Il f.m.n. 154 è attribuito nella misura di circa 3/4 alla zona agricola e per il quarto rimanente alla zona residenziale di interesse comunale (RCO).

Il ricorrente formula le richieste relative a questo fondo in forma ambigua. Infatti nelle premesse egli sembra invocare l'inclusione totale nella zona agricola, mentre nella fase conclusiva rivendica che l'edificabilità sancita dal PR sia concessa al proprio uso privato anziché al Comune.

Per contro il ricorso di prima istanza insiste esclusivamente sulla richiesta di attribuire integralmente il f.m.n. 154 alla zona agricola.

Visto quanto sopra, il ricorso, nella misura in cui è volto a contestare il vincolo di espropriazione a favore del Comune per l'attuazione della zona RCO, deve essere dichiarato irricevibile in virtù dell'art. 38 cpv. 3 lett. b) LALPT.

Nella misura in cui il ricorso è volto all'inclusione totale in zona agricola si rinvia alle considerazioni esposte in prima istanza che si danno qui per integralmente riprodotte. A complemento delle stesse si rileva che l'inclusione in zona RCO di una parte del f.m.n. 154 dipende essenzialmente dalla localizzazione della zona edificabile condizionata da importanti esigenze di ordine paesaggistico già illustrate nella trattazione dei precedenti ricorsi, come pure dall'opportunità di ottimizzare l'uso delle opere di urbanizzazione utilizzando l'intera fascia di territorio urbanizzato a valle della strada di servizio della zona RCO stessa.

Per questi motivi si propone la reiezione del ricorso nella misura in cui è ricevibile.

4. Ricorso n. 4: Visago SA, Meride
f.m.n. 346
ricorso I istanza n. 3, pag. 17

La ricorrente insorge contro l'attribuzione del f.m.n. 346 alla zona agricola e ne chiede l'assegnazione a quella edificabile essenzialmente in virtù dell'idoneità, del notevole grado di urbanizzazione dello stesso e dell'assenza di un interesse pubblico contrario.

A sostegno delle sue richieste e con riferimento alla decisione del ricorso di prima istanza rileva quanto segue:

- a) la decisione di prima istanza è arbitraria poiché non dimostra l'interesse pubblico dell'assegnazione del f.m.n. 346 alla zona agricola. Il poligono di tiro non compromette la destinazione a scopi edilizi del fondo, così come ritiene immotivata l'argomentazione secondo cui la sua attribuzione alla zona edificabile non sia compatibile con l'assetto urbanistico promosso dal PR;
- al) i limiti della zona edificabile devono essere identificati con confini naturali, corsi d'acqua in particolare, e non con limiti artificiali come assunto dal Comune; inoltre la quota più bassa del fondo rispetto al nucleo di Meride e la presenza più a sud di altre costruzioni non giustificano l'esclusione dello stesso dalla zona edificabile per i motivi d'ordine urbanistico adottati dal Comune e dal Consiglio di Stato;
- b) la mancata inclusione del f.m.n. 346 in zona edificabile, nella misura in cui è anche completamente urbanizzato comporta una violazione della garanzia costituzionale del diritto alla proprietà, non sussistendo in concreto alcun interesse pubblico contrario a tale inclusione;

Nel merito delle osservazioni e delle contestazioni ricorsuali si richiamano integralmente le motivazioni esposte nella decisione di prima istanza. Inoltre si ribadisce quanto segue:

ad a) l'assegnazione del f.m.n. 346 alla zona agricola è giustificato sia dalla sua idoneità pedologica, sia dall'opportunità di mantenere libero da costruzioni il comparto territoriale a cui appartiene perché paesaggisticamente significativo.

Per quanto attiene all'idoneità pedologica si rileva che, secondo la Carta generica delle idoneità agricole allestita dalla Sezione agricoltura del Dipartimento dell'economia pubblica nel 1982, il fondo è attribuito alla categoria "Terreni molto idonei alla viticoltura". Nell'ambito degli studi di base del PD tutta la campagna antistante il nucleo di Meride, inclusi i terreni compresi tra la strada cantonale di accesso al nucleo e il fiume, erano attribuiti alle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Nel PD pubblicato i terreni compresi tra la strada ed il fiume sono stati ingiustificatamente lasciati senza alcuna destinazione pianificatoria. Questo è sicuramente un errore grafico in cui si è incorso nella riproduzione dei piani. Infatti l'alta idoneità di questi terreni dal punto di vista

agricolo è stata ulteriormente e specificatamente controllata e confermata dai tecnici della Sezione agricoltura. Sulla scorta di quanto sopra e dei seguenti disposti di legge secondo cui:

- (art. 3 LPT) Il paesaggio deve essere rispettato e occorre mantenere all'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee;
 - (art. 1 LCSA) Il territorio agricolo deve, per quanto possibile, rimanere adibito all'agricoltura;
- l'interesse pubblico all'attribuzione del fondo della ricorrente alla zona agricola è dato. Ma v'è di più. L'art. 16 LPT precisa che le zone agricole comprendono:

- i terreni idonei all'utilizzazione agricole o all'orticoltura, o
- i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati all'agricoltura.

Orbene, secondo il concetto pianificatorio di sviluppo dell'insediamento adottato quale criterio per operare le scelte per la pianificazione del Comune di Meride, tutta la campagna antistante il nucleo deve rimanere il più possibile libera da costruzione e gestita agricolmente affinché il paesaggio sia salvaguardato. Questa decisione, che si avrà modo di motivare ulteriormente in seguito, si fonda sia sul valore urbanistico e paesaggistico del vecchio nucleo di Meride riconosciuto di interesse nazionale dall'Inventario degli insediamenti svizzeri degni di protezione (ISOS), sia sul valore ambientale di tutto il contesto territoriale del Comune integralmente incluso nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP n. 1804).

Queste considerazioni confermano ulteriormente l'interesse pubblico all'inclusione del f.m.n. 3436 nella zona agricola.

Lo scrivente Consiglio deve inoltre ribadire che il poligono di tiro ai 300 m, il cui asse di tiro interessa direttamente la parte nord del fondo, costituisce una sicura pregiudiziale all'uso edificabile sia per ragioni di sicurezza (per le parti entro i limiti di sicurezza desumibili dal PR - Piano del paesaggio), sia per esigenze di protezione dalle eccessive immissioni foniche. Infatti la vicinanza e la posizione del fondo per rapporto all'asse di tiro fanno sì che su tutta la sua superficie siano superati i valori limite di pianificazione stabiliti dalla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente. In particolare la delimitazione di una zona edificabile in corrispondenza del f.m.n. 346 non è ammissibile perché in contrasto con l'art. 29 OIF.

ad al) nell'ambito della pianificazione del territorio la delimitazione delle zone di utilizzazione e di protezione non può essere riferita esclusivamente a limiti naturali. In particolare la delimitazione della zona edificabile deve rifarsi prioritariamente a criteri urbanistici che non sempre possono essere soddisfatti dai limiti naturali. Il caso del PR del Comune di Meride ne è la prova. Il Comune

infatti, facendo tra l'altro uso della sua autonomia decisionale, ha formulato una precisa proposta di sviluppo dell'insediamento tra le tante teoricamente proponibili, fondata sulla lettura dello sviluppo storico del villaggio. In particolare il Comune ha voluto - giustamente - privilegiare la direttrice di sviluppo storica (criterio urbanistico) che si articola orizzontalmente in corrispondenza di un cambiamento di pendenza tra le quote 570 e 590 m.s.l.m.. E' evidente che tutte le altre proposte possibili, ancorché teoricamente proponibili, non possono essere prese in considerazione, pena lo snaturamento del PR e un'ingiustificata limitazione dell'autonomia comunale.

Nemmeno la presenza di alcune costruzioni nei dintorni del fondo della ricorrente può essere invocata per esigere la definizione della zona edificabile. Infatti trattasi di edifici isolati e casuali di scarso peso paesaggistico che non alterano la forza del nucleo di Meride e del suo rapporto con la campagna sottostante.

ad b) il fatto che il f.m.n. 346 sia quasi totalmente urbanizzato e che la sua completa urbanizzazione possa essere facilmente attuata non impone la sua collocazione in zona edificabile. Caso contrario nel Cantone Ticino avremmo gli insediamenti residenziali articolati lungo le strade di collegamento e lungo i collettori fognari che raccordano i villaggi agli impianti di depurazione. Evidentemente l'esistenza delle opere di urbanizzazione può essere invocato quale criterio per la delimitazione della zona edificabile quando alla stessa non si oppongono altri interessi pubblici. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte questo non è però il caso del fondo della ricorrente, sottoposto alle restrizioni determinate dall'esercizio del poligono di tiro, idoneo all'agricoltura e non integrato nel concetto di sviluppo urbanistico promosso dal PR.

Sulla scorta di quanto sopra, a mente dello scrivente Consiglio, non sussiste la lesione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà denunciata dalla ricorrente.

Per tutti questi motivi si propone di respingere il ricorso.

5. Ricorso n. 5: Provini eredi fu don Eugenio e fu Antonia
f.m.n. 27, 28, 29 e 31
ricorso di I istanza n. 7, pag. 21

I ricorrenti sono proprietari di un complesso fondiario costituito da edifici principali, spazi liberi annessi e un rustico ubicati nel nucleo di Meride. Essi insorgono contro la sua destinazione a zona per edifici pubblici (EP2) ed il relativo vincolo di espropriazione a favore del Comune. Rilevano che il Comune già dispone di una sede propria; in particolare è proprietario di un complesso di stabili nel nucleo adibiti in parte a cancelleria comunale ed in parte locato a terzi privati. Per questa ragione il vincolo della

loro proprietà non rispetta il principio della proporzionalità e difetta di pubblica utilità.

Lo scrivente Consiglio conferma essenzialmente le argomentazioni svolte nella decisione di prima istanza (cfr. pag. 27). A complemento delle stesse rileva che il Comune di Meride ha di recente deciso l'istituzione del Consiglio comunale - che entrerà in funzione con l'inizio della prossima legislatura - ragione per cui il fabbisogno di spazi qualificati risulta ulteriormente ampliato. La scelta di insediare nella casa Martini (ora Provini), antica e pregevole costruzione di valore storico ed artistico più volte citata nella letteratura specialistica, la nuova sede del Comune risponde non solo ad una opzione dettata da necessità quantitative, come lasciano intendere le ricorrenti, ma è giustificata anche dall'opportunità di disporre di una sede qualificata e recuperare nel contempo un edificio in cattivo, se non pessimo, stato di manutenzione. A questo proposito si rileva che l'Ufficio monumenti storici in occasione di un recente sopralluogo ha constatato e documentato fotograficamente uno stato di avanzato degrado delle costruzioni in questione; particolarmente preoccupante è la presenza da lungo tempo di uno squarcio nel tetto che compromette a breve termine l'integrità degli edifici stessi.

Visto quanto sopra si ritiene che la decisione comunale non violi il principio della proporzionalità e nemmeno sia carente d'interesse pubblico. Per questi motivi si propone la rielezione del ricorso.

6. Ricorso n. 6: Guyer Ernesto
f.m.n. 1080
ricorso di I istanza n. 22, pag. 29
-

Il ricorrente insorge contro l'assegnazione del suo f.m.n. 1080 in località Ronco alla zona di protezione delle sorgenti e alla zona senza destinazione specifica e ne chiede l'attribuzione alla zona edificabile. A sostegno della sua richiesta rileva che i fondi circostanti mappali n. 438, 439, 444, 446, 447, 451, 452, e 1105 sono già edificati, ragione per cui il suo fondo, che occupa una posizione centrale, dovrebbe poter essere pure edificato. A mente del ricorrente la mancata definizione della zona edificabile in località Ronco è stata determinata dalla presenza di una sorgente e dalle relative zone di protezione. Nella misura in cui ciò fosse il caso egli contesta l'attribuzione del suo fondo alle zone II e III. Nel caso in cui invece la mancata definizione della zona edificabile in località Ronco fosse stata determinata da motivi indipendenti dalla protezione delle acque, ma da motivi di opportunità urbanistica, segnatamente dalla volontà di mantenere una struttura unitaria dell'insediamento di Meride, egli reputa tale scelta arbitraria in quanto l'edificazione della località Ronco costituisce di fatto già un nucleo insediativo che deve essere riconosciuto anche dal PR.

Nel merito delle motivazioni ricorsuali sopra riassunte lo scrivente Consiglio conferma integralmente le considerazioni esposte in prima istanza. A complemento delle stesse rileva che l'esistenza in località Ronco di 8 edifici abitativi, di cui 3 di vacanza non impone necessariamente la definizione di una zona edificabile. Infatti nel Cantone Ticino la dispersione delle costruzioni, avvenuta prima della definizione delle zone edificabili stabilite in virtù della LIA del 1971, è stata tanto diffusa che situazioni come quella che si è verificata in località Ronco sono estremamente frequenti. Conseguentemente, se vi fosse l'obbligo per i Comuni di riconoscere come edificabili i comprensori già in parte compromessi dall'edificazione, si esaspererebbe una polverizzazione delle zone residenziali in contrasto con i criteri pianificatori e urbanistici che ne propugnano la concentrazione e con l'esigenza di razionalità ed economicità delle opere di urbanizzazione. Per queste ragioni lo scrivente Consiglio reputa legittima la decisione comunale di non istituire una nuova zona edificabile in località Ronco. La relativa concentrazione di edifici potrebbe al massimo giustificare la definizione di una "zona di mantenimento degli insediamenti", nel senso di riconoscere lo stato edificatorio di fatto e sottrarre al rigore del "fuori zona" i potenziali futuri interventi sugli edifici esistenti; la zona di mantenimento non darebbe comunque la facoltà di edificare i fondi non ancora edificati come quello del ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte cade anche la tesi ricorsuale secondo cui la mancata definizione della zona edificabile sia da attribuire all'inclusione del f.m.n. 1080 nelle zone SI e SII di protezione delle captazioni e delle sorgenti. Caso mai tali zone di protezione potrebbero costituire un fattore negativo sussidiario, ma certamente non quello determinante.

Nella misura in cui al Comune non incombe l'obbligo legale di definire una zona edificabile laddove già esistono alcune costruzioni sparse, cade anche la tesi di arbitrarietà della scelta comunale di non riconoscere la zona edificabile alla località Ronco per mantenere l'unità dell'insediamento.

Per questi motivi si propone di respingere il ricorso.

7. Ricorso n. 7: Oldelli eredi fu Giuseppe
f.m.n. 122
ricorso di I istanza n. 2, pag. 16

I ricorrenti insorgono contro la prevista realizzazione di un posteggio coperto di circa 40 posti sul loro fondo mappale n. 122. Essi contestano la pubblica utilità di quest'opera argomentando che nel PR è già prevista la realizzazione di un posteggio pubblico all'altro estremo del nucleo della capacità di 80 posti macchina, opera più che sufficiente per i bisogni comunali. Inoltre il costo di questo posteggio eccede la capacità finanziaria del Comune, ritenuto in particolare che

il costo di realizzazione, secondo una perizia allestita dall'ing. di parte Bernasconi, sarebbe quattro volte superiore a quella indicata dal Comune (2,5 mio anziché 0,6 mio). La realizzazione del posteggio contestato lede anche importanti interessi agricoli non riconosciuti dal Consiglio di Stato malgrado il preavviso negativo della Sezione agricoltura. In via subordinata i ricorrenti chiedono lo spostamento del posteggio a valle della strada, sul f.m.n. 183. Tale soluzione sarebbe oltremodo vantaggiosa dal profilo finanziario e permetterebbe di salvaguardare integralmente il vigneto sul loro fondo.

Nel merito delle motivazioni ricorsuali sopra riassunte lo scrivente Consiglio conferma integralmente le considerazioni esposte in prima istanza.

A complemento delle stesse si ritiene utile riportare più in esteso il preavviso del Municipio sul ricorso di prima istanza, preavviso ripreso solo parzialmente nella decisione impugnata. Il Municipio in tema di dimensionamento del posteggio rileva: "Sotto questo profilo - e considerato il lato quantitativo del problema (numero di auto esistenti e potenziali dopo il restauro degli edifici secondo le norme di PR) si prevede un'offerta di ca. 120 posti-auto (80 ad ovest e 40 ad est). Il posteggio è quindi certamente dimensionato al fabbisogno per il nucleo (oggi si possono contare 110 appartamenti con 290 abitanti residenti e 59 appartamenti di vacanza con 190 posti letto).

Oggi a Meride sono immatricolate ca 230 autovetture (nel 1978 erano ca 90) e si è verificato pertanto un incremento decennale di 40 unità pari al +44%.

E da osservare che in questi dati non sono comprese le autovetture dei turisti che occupano gli appartamenti (valutate 50-60 auto con un tasso di motorizzazione 2-3).

Si può quindi constatare che la domanda attuale è di ca 190 posti-auto con un tasso medio di 1 auto ogni 2,7 persone complessivamente. Rapportando questi dati alla sola contenibilità del nucleo ($S_2 = \text{ca. } 450 \text{ Ui}$), si può concludere che il fabbisogno in posteggi a pieno sfruttamento del nucleo (per residenza primaria e secondaria) dovrebbe aggirarsi a ca. 160 posti ($450:2,7$) il che significa che non tutte le aree di sosta e le autorimesse nel nucleo potranno o dovranno essere soppresse e spostate all'esterno a seguito dell'offerta complessiva in posteggi al servizio della zona NV previsti dal PR (ca. 120).

Per ciò che riguarda l'ubicazione è ovvio che i comparti del nucleo devono essere accessibili dai posteggi da percorrenze le più ridotte possibili. Da ciò l'ubicazione periferica agli estremi est e ovest. In mancanza di minimo di attrattività le misure possono rilevarsi inefficaci."

Per quanto attiene al costo del contestato parcheggio pubblico non si ha ragione di dubitare delle cifre esposte nella relazione tecnica da parte del pianificatore comunale ing. Pierino Borella. Tale importo di Fr. 600'000.- è computato sulla base di costo unitario di ca Fr. 15'000.- valore confermato dalla prassi. Ne fa fede l'autosilo di Mendrisio,

costruzione ben più complessa di quella in oggetto, il cui costo unitario per posto macchina é stato di Fr. 20'000.-, o quello del Comune di Intragna, di recente inaugurazione, il cui costo unitario é al di sotto di Fr. 18'000.-. La tesi dei ricorrenti di un costo unitario di oltre Fr. 60'000.- é quindi manifestamente infondata.

Per quanto attiene alla richiesta subordinata di spostamento del posteggio sul f.m.n. 183 posto immediatamente a valle della strada di fronte al fondo dei ricorrenti, lo scrivente Consiglio non ravvede nella stessa vantaggi tali da doverla imporre al Comune, prevaricando la sua autonomia decisionale. Infatti entrambi i fondi presentano analoghe idoneità agricole e, dal profilo funzionale, offrono caratteristiche del tutto simili. Per contro l'ubicazione del posteggio sul f.m.n. 122 si giustifica non fosse altro per il fatto che i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto (dallo scrivente Consiglio su preavviso favorevole del Municipio) l'inclusione di una parte dello stesso nella zona edificabile.

Per tutti questi motivi si propone di respingere il ricorso.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

